



# COMUNE DI ACQUI TERME

SETTORE TECNICO  
Ufficio Ecologia – Ufficio Tutela Animali

ORDINANZA N. 26 DEL 26/06/2024

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (TRAVERSINE FERROVIARIE) PRESENTI ALL'INTERNO DEL LOTTO CENSITO AL FOGLIO omissis MAPPALE omissis SUB. omissis**

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione di presenza di traversine ferroviarie atte a sostenere un terrapieno, poste in un'area di proprietà della sig.ra omissis, sita in omissis n. omissis e censita catastalmente al Foglio omissis, mappale omissis, sub. omissis;

PRESO ATTO del sopralluogo svolto dall'Ufficio Urbanistica e dall'Ufficio Ecologia in data 30/11/2023, effettuato sull'area di proprietà della sig.ra omissis, per prendere visione della struttura di contenimento oggetto della contestazione, durante il quale è stato rilevato che si tratta di una struttura in traversine ferroviarie in legno, realizzata, secondo quanto dichiarato dai proprietari, ad opera di terzi, negli anni 1995 e 1996;

PRECISATO che in sede di sopralluogo veniva richiesto di effettuare l'analisi del terreno e delle traversine stesse;

DATO ATTO che in data 12/04/2024 con prot. di acquisizione n. 8781 la sig.ra omissis ha trasmesso i risultati delle analisi che, per quanto concerne le traversine, evidenziano la presenza di creosoto in quantità pari a 2.240 mg/kg, a fronte del limite di rilevabilità di 1,56 mg/kg e, per quanto concerne il terreno sottostante suddette traversine, evidenziano invece la presenza di creosoto inferiore a 1,56 mg/kg, a fronte dello stesso limite di rilevabilità;

DATO ATTO che con Decisione n. 2000/532/CE, integrata dalle Decisioni n. 2001/118/CE e n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE, le traversine ferroviarie sono state classificate con Codice CER 170204 \* (legno contenente sostanze pericolose) e dal 2002 sono da considerarsi rifiuto speciale pericoloso e non più utilizzabile ai sensi del D.M. 05/02/1998;

CONSIDERATO che la Direttiva Comunitaria 2011/71/CE ha confermato la cancerogenicità del creosoto, a tutti i livelli, riscontrando notevoli rischi per l'ambiente quando il legno trattato entra in contatto con il suolo o l'acqua;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, in particolare alla parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

RICHIAMATO l'art. 184ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che precisa che *“un rifiuto cessa di essere tale, quando è sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*



# COMUNE DI ACQUI TERME

## SETTORE TECNICO

Ufficio Ecologia – Ufficio Tutela Animali

- c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;*

APPURATO, pertanto, che alla luce della disciplina comunitaria attualmente vigente e secondo quanto precisato dall'art. 184ter comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le traversine ferroviarie costituiscono rifiuti pericolosi rispetto ai quali non sono ammesse azioni di recupero;

VISTO, in particolare l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

RITENUTO necessario procedere all'emissione di ordinanza sindacale affinché si provveda all'esecuzione dell'intervento teso alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti identificati, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;

RITENUTA propria la competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate, alla sig.ra omissis, residente in omissis n. omissis (C.F. omissis), in qualità di proprietà dell'area censita catastalmente al Foglio omissis, mappale omissis, sub. omissis, entro e non oltre 60 giorni a partire dalla notifica della presente Ordinanza, di:

- procedere, da parte di Ditta autorizzata, alla rimozione e allo smaltimento delle traversine ferroviarie ubicate all'interno dell'area censita al Foglio omissis, mappale omissis, sub. omissis e al ripristino dello stato dei luoghi;
- rendicontare all'Ufficio Ecologia sulle avvenute operazioni di cui al punto precedente nel rispetto delle norme vigenti in materia, inoltrando copia dei formulari di identificazione del rifiuto;
- provvedere a depositare all'Ufficio Urbanistica, nei successivi 5 giorni, dettagliata relazione asseverata da tecnico abilitato attestante l'avvenuta rimozione dello stato di pericolo e la definitiva messa in sicurezza dei luoghi;

### AVVERTE

1. Che l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio Ecologia saranno incaricati di svolgere attività di vigilanza durante lo svolgimento dei lavori previsti dalla presente Ordinanza;
2. Che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà all'esecuzione sostitutiva delle opere da parte del Comune, con successivo addebito delle spese alla proprietà, ai sensi delle normative vigenti;



# COMUNE DI ACQUI TERME

## SETTORE TECNICO

Ufficio Ecologia – Ufficio Tutela Animali

3. Che la non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco comporta quanto stabilito dall'art. 255 del D.Lgs 152 del 2006;

### RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

### DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza alla sig.ra omissis, nata il omissis in omissis (C.F. omissis) residente in omissis n. omissis.

### DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, a cura dell'Ufficio Ecologia, all'Ufficio Urbanistica e alla Polizia Locale per il controllo e la verifica di quanto di competenza;

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Il destinatario del presente provvedimento, come sopra generalizzato, è sin d'ora ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla situazione in atto o dall'inosservanza di quanto sopra prescritto.

Acqui Terme, 26 giugno 2024

### IL SINDACO

Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini  
*firmato digitalmente (\*)*

(\*) il documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005, che le attribuiscono pieno valore probatorio)